

# BERTOLINI CARBURANTI SPA

Sede Legale e Amministrativa: Via F.lli Cervi n. 151 – Reggio Emilia  
Telefono 0522.301818 – Telefax 0522.308321  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00638110353  
Registro Imprese: RE 00638110353  
Capitale sociale: € 150.000,00 I.v.  
Codice ISO: 00638110353  
R.E.A. n. 145143

Spettabile :  
**A Tutti i CLIENTI**

## Circolare n. 09 del 29 Dicembre 2010

Ci pervengono ancora numerose richieste di chiarimento circa la corretta applicazione dello sconto "comuni montani" sul gasolio riscaldamento e sul gpl riscaldamento ed **eventuali proroghe**.

Circa le proroghe, occorre precisare, in risposta alle richieste di questi giorni, che le proroghe che di anno in anno venivano inserite nelle leggi finanziarie o nel "mille proroghe" sono state in passato soltanto due:

1. La prima riguardava l'incremento del beneficio di 50 lire/litro per il gasolio (lire/kg per il gpl) **divenuto strutturale – e pertanto non più soggetto a proroghe**, con la legge 203/2008 (legge finanziaria 2009), art. 2 comma 12. Quindi il definitivo ammontare del beneficio riconosciuto agli aventi diritto è di **0,129 €/litro per il gasolio riscaldamento e 0,159 €/chilo per il gpl riscaldamento**;
2. La seconda proroga riguardava **esclusivamente** le agevolazioni in quelle particolari aree site nelle frazioni parzialmente non metanizzate, nelle quali è **ubicata la sede municipale** (art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448). Dal 1° gennaio 2010, la proroga relativa a quest'ultimo dettaglio non è stata reiterata e pertanto tale beneficio è **"stato definitivamente cassato"**.

**Resta inteso pertanto che in tutti gli altri casi vigono le richiamate agevolazioni come illustrato nella nostra circolare n. 75 dello SCORSO SETTEMBRE 2010, che per comodità Vi alleghiamo.**

Allegato: *circolare n. 75*



Azienda Certificata:  
MEDITERRANEAN CERTIFICATION BODY  
ISO 9001 : 2000 - Certificato N° MT016100306

[www.bertolinicarburanti.com](http://www.bertolinicarburanti.com)  
[Info@bertolinicarburanti.com](mailto:Info@bertolinicarburanti.com)



## **CIRCOLARE n. 75 SETTEMBRE 2010**

Con l'approssimarsi della stagione invernale si ritiene utile ricordare la **normativa attualmente vigente** in relazione all'oggetto.

L'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, con successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto la riduzione di costo per il gasolio ed il gpl per riscaldamento nei comuni e nelle frazioni che fanno parte delle seguenti aree:

1. ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
2. che fanno parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
3. regione Sardegna e isole minori;
4. non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al citato D.P.R. e individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il beneficio è esteso anche alle **frazioni non metanizzate** dei comuni (parzialmente metanizzati) ricadenti nella predetta zona climatica E, esclusi dall'elenco redatto con il predetto decreto ed individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati. Questi ultimi debbono comunicare le delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno. In merito a quest'ultimo punto, l'articolo 17-bis, comma 2 della legge 1°agosto 2003, n. 200 ha disposto, con interpretazione autentica, che l'ente locale adotti una nuova delibera di consiglio per l'individuazione delle predette frazioni non metanizzate, **soltanto se sia mutata la situazione di non metanizzazione delle frazioni stesse**.

Inoltre va segnalato, che l'articolo 4, comma 2 della Legge 23 novembre 2000 n. 354, così come modificato dall'articolo 27, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha chiarito che per **frazioni di comuni** si intendono le porzioni edificate, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse.

La riduzione di costo viene corrisposta previa **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** rilasciata dal consumatore, attestante l'ubicazione dell'impianto, che dovrà ricadere nelle zone individuate dai citati provvedimenti legislativi. Tale dichiarazione potrà essere presentata **una tantum** e valida fino a contraria esplicita comunicazione.

E' stato riportato alla nostra Associazione che, da controlli effettuati da alcuni Uffici delle Dogane, sono state riscontrate dichiarazioni, rilasciate dal consumatore al rivenditore, non più veritiere in quanto il comune, successivamente alla dichiarazione, aveva esteso la rete di metanizzazione agli impianti oggetto di tali dichiarazioni. Le somme indebitamente godute sono state addebitate al rivenditore, mediante il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle somme a credito maturate nel bimestre precedente. Il rivenditore, a sua volta, ha la facoltà di rivalsa nei confronti del consumatore.

In un incontro avuto con Dirigenti dei vari Ministeri interessati e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), ferma la posizione dell'Agenzia delle Dogane sulle modalità di recupero delle somme indebitamente godute da chi non ne aveva più il diritto, alla luce di quanto indicato nella Circolare n. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, è stato predisposto, di concerto con le Associazioni di categoria e con l'A.N.C.I., il rilascio di una attestazione da parte degli Enti comunali per la corretta individuazione degli impianti che rientrano nelle zone che beneficiano della riduzione di costo (ovvero quelle facenti parte delle zone "non metanizzate"). Tale attestazione deve essere allegata e conservata assieme alla dichiarazione di atto di notorietà, in quanto non è sostitutiva di quest'ultima. L'attestazione vuole garantire l'esercente del diritto, attraverso la certificazione del comune, all'oggettivo

riconoscimento della riduzione di costo relativa al prodotto utilizzato per riscaldamento. Per comodità provvediamo ad allegare nuovamente lo schema della attestazione (all.n.1) già trasmesso con nostra circolare n. 34/ER del 15 aprile 2010.

Ovviamente se il rivenditore è sicuro della correttezza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in suo possesso, rilasciata a suo tempo dal consumatore, può evitare di richiedere tale documento.

Per comodità si allega la Nota di indirizzi ANCI redatta in data 19 luglio 2010 (all. n.2), già inviata con circolare n. 57/ER del 26 luglio 2010. La presente nota è stata oggetto di invio da parte dell'ANCI a tutti i comuni ed in essa si chiarisce che il rilascio della precitata attestazione da parte del comune torna utile per semplificare gli adempimenti posti in capo ai comuni, nel caso in cui i medesimi non debbano emanare, nell'anno 2010, una nuova delibera e, nel contempo consentire agli aventi diritto di godere della riduzione di costo. Nella parte finale, si parla dell'applicazione del diritto di segreteria, pari a € 0,52, anche se la finalità agevolativa richiederebbe una valutazione circa l'esenzione da ogni tributo.

## **Conclusioni**

La complessa materia normativa, affrontata più volte da Assopetroli con la Direzione delle Dogane, sempre in stretta collaborazione con Assogasliquidi che deve affrontare le stesse nostre difficoltà, porta necessariamente a suggerire ai rivenditori associati un comportamento assai prudentiale nel caso in cui il rivenditore stesso non abbia la certezza del diritto al beneficio da parte del consumatore.

Pertanto, in caso di incertezza, occorre farsi rilasciare dal comune, dal 1°ottobre, la richiamata attestazione comunale.

In caso di difficoltà nell'ottenimento di tale documento, il rivenditore deve riscontrare nella delibera comunale in vigore l'effettivo diritto dichiarato dal consumatore.

Infatti, la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" del consumatore, pur necessaria sotto il profilo formale, non è sufficiente per mettere al riparo il rivenditore dalla responsabilità solidale.

Occorre, pertanto, accertare la veridicità del beneficio come suggerito in precedenza.